N. 1622/2019 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte D'Appello di Torino

Sez. Terza Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Ombretta Salvetti — Presidente

dott. Fabrizio Aprile — Consigliere

dott.ssa Paola Ferrari Bravo — Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **1622/2019** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*, con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] elettivamente [redacted] presso l'Avv. [redacted]

Appellante

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*, *Controparte_2* (C.F. *C.F._2*), *Controparte_3* (C.F. *C.F._3*, *[...]* *Controparte_4* (C.F. *C.F._4*), con il patrocinio dell'avv. [redacted] dell'avv. *CP_5* e dell'avv. [redacted] elettivamente [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

Appellati

Appellanti incidentali

Udienza virtuale del 21.01.2021 a seguito di trattazione scritta

OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale medica.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

"Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia la adita Corte di Appello di Torino in accoglimento del proposto appello ed in riforma totale e/o parziale del provvedimento impugnato, così giudicare:

1. in via preliminare e pregiudiziale in rito, dichiarare nulla la ordinanza impugnata.

2. in via subordinata nel merito, disporsi la rinnovazione della cc.tt.uu. affinché possa accertarsi la fattispecie in base alle mere circostanze di fatto risultanti dalla cartella clinica e/o diario clinico, nonché determinare se la condotta dei sanitari dell' *Pt_1* sia stata in conformità alla linee guida in relazione alla fattispecie concreta, con ogni consequenziale statuizione vuoi con riferimento all'*an* che al *quantum debeatur*.

3. in via ulteriormente subordinata, procedere alla corretta determinazione del danno dovuto alla signora *Controparte_1* quale erede del padre sig. *Persona_1* [redacted] correlandolo e commisurandolo all'effettivo periodo di sopravvivenza del signor *Persona_1* rispetto all'evento per cui è causa.

4. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che nulla è dovuto al genero signor *[...]* *Controparte_3* a titolo di risarcimento del danno, eccezione fatta per la somma di euro 2.250,00 liquidata a titolo di danno patrimoniale per spese funerarie.

Con riferimento al proposto appello incidentale, se ne chiede il rigetto siccome inammissibile oltre che infondato in fatto e diritto.

Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, maggiorate del rimborso forfettario ex D.M. 55/2014, cassa avvocati ed i.v.a. in aliquota come per legge".

Per gli appellati:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, *contrariis rejectis*,

In via preliminare

Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall' *Parte_1* per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.

Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22% e Cpa 4%, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.

Nel merito, in via principale

Rigettare l'appello proposto dall' *Parte_1* nei confronti dei signori *Controparte_1* *[...]* *Controparte_2* *Controparte_4* e *Controparte_3* in

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del Tribunale di Verbania del 9 settembre 2019, resa nel giudizio rubricato RG 1620/2018, nei limiti di cui all'appello incidentale. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22% e Cpa 4%, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.

In via incidentale

In parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Verbania del 9 settembre 2019, resa nel giudizio rubricato RG 1620/2018, accertato e dichiarato che i fatti per cui è causa si sono verificati per fatto e colpa esclusiva de *Controparte_6* condannarlo in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dai signori *Controparte_1* *[...]* *Controparte_2* *Controparte_4* e *Controparte_3* ciascuno nella propria veste *ut supra*, nella misura nella misura che si chiede venga determinata dall'Eccellentissima Corte adita secondo i parametri descritti in narrativa, detratto l'importo già corrisposto in forza dell'ordinanza di primo grado, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT – costo della vita e gli interessi come per legge, nonché al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente.

Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22% e Cpa 4%, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.

In via istruttoria

Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

1) "Vero che in data 7 agosto 2017 la signora *CP_7* veniva ricoverata presso la *[...]* *Organizzazione_1* per "Riabilitazione estensiva per prosecuzione del progetto riabilitativo finalizzato al recupero stenico dell'arto inferiore di sinistra" ";

2) "Vero che, i primi giorni del ricovero, la Dott.ssa *Parte_2* *Pt_1* invitava gli infermieri del reparto dove era ricoverata la signora *CP_7* ad ignorare le richieste della stessa";

3) "Vero che a partire dal 28 agosto 2015 la signora *CP_7* lamentava scariche diarroiche e mal di pancia";

4) "Vero che la sera del 30 agosto 2015 la signora *CP_7* telefonava al genero *Persona_2* per riferire che aveva provato a chiamare gli infermieri per tre ore, ma che questi non le avevano fornito alcuna assistenza";

5) "Vero che, in conseguenza dei fatti di cui sopra, il signor *Persona_2* si metteva in contatto con la direzione dell' *Parte_1* per chiedere che la signora *CP_7* fosse trasferita presso l' *Org_2* di Milano";

6) "Vero che, nonostante l'invio dei documenti da parte del signor *Per_2* il personale dell' *Pt_1* di

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

Pt_1 ometteva di attivarsi per consentire il trasferimento";

7) "Vero che il signor *Persona_2* temendo per la salute della suocera, inviava al Dott. *Tes_1* *[...]* l'e-mail che mi si rammostra sub doc. 12, con la quale raccontava la situazione e sollecitava il trasferimento della paziente";

8) "Vero che la mattina del [redacted] quando la situazione clinica della signora *CP_7* era già compromessa, il signor *Persona_2* si recava presso l'Eremo di *Pt_1* in stato di agitazione, tanto che chiedeva al figlio *CP_4* di chiamare preventivamente i Carabinieri per scortarlo, al fine di evitare di commettere atti inconsulti";

9) "Vero che la signora *CP_1* veva scelto di ricoverare i signori *Persona_1* e *Persona_3* presso l' *Parte_1* perché si trovava vicino al *Org_3* di [redacted] dove aveva acquistato – insieme ai genitori – una roulotte fissa nel 2011";

10) "Vero che, nei primi mesi del 1990, i signori *Persona_2* e *CP_1* si recarono insieme alla signora *CP_7* ed al marito *Persona_1* a visionare un appartamento in [redacted] a Milano";

11) "Vero che, alla fine della visita, la signora *CP_7* tirava fuori dalla tasca la chiave dell'appartamento e la consegnò al signor *Per_2* dicendo "questa è per voi"";

12) "Vero che, nell'aprile 1991, la signora *Persona_3* ha accompagnato il futuro genero *Persona_2* a provare l'abito da sposo, dal momento che i genitori erano malati";

13) "Vero che la signora *Persona_3* è stata residente, sin dal 1992, a Milano in [redacted] a pochi metri dall'appartamento di [redacted] dove abitavano i signori *Per_2* e *CP_1* ;

14) "Vero che, quando *Persona_4* è nato nel 1996, la signora *Persona_3* ha abbandonato la propria attività lavorativa per accudirlo e permettere alla madre di tornare a lavorare";

15) "Vero che, quando *CP_4* e *Persona_5* frequentavano la scuola, la nonna andava a prenderli tutti i giorni per portarli a casa sua, dove preparava loro il pranzo e passava con loro la giornata";

16) "Vero che *CP_4* e *Persona_5* si sentivano a casa presso l'abitazione della nonna, tanto che vi invitavano i propri amici per passare il pomeriggio";

17) "Vero che, nei primi anni del 2000, la signora *Persona_3* acquistò una coppia di criceti da tenere in casa, perché i nipoti se ne potessero occupare dal momento che passavano più tempo da lei che a casa propria";

18) "Vero che, anche dopo aver terminato gli studi, *CP_4* e *Persona_5* hanno continuato a frequentare la casa dei nonni con frequenza giornaliera";

19) "Vero che *CP_4* e *Persona_5* hanno trascorso insieme ai nonni tutte le vacanze estive ed

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

invernali sino al 2014, dagli anni novanta al 2011 presso la casa di [redacted] dal 2011 in poi presso il *Org_3* di [redacted]

20) "Vero che, anche dopo la maggiore età, *CP_4* e *Per_5* hanno continuato a passare le vacanze con i nonni, invitando presso la loro abitazione anche gli amici e, in seguito, la fidanzata ed il fidanzato";

21) "Vero che, dopo che questi aveva conseguito la patente di guida nel 2014, *Persona_3* ha accompagnato il nipote *Persona_4* a visionare le sue prime auto usate";

22) "Vero che, in occasione del diciottesimo e diciannovesimo compleanno di *Persona_4* *Persona_3* gli ha consegnato le lettere di auguri che mi si rammostrano sub doc. 16";

23) "Vero che, sin da quando sono nati, la signora *Persona_3* è stata come una seconda madre per *CP_4* e *Persona_5* ;

24) "Vero che la signora *CP_7* era una persona vivace e affettuosa, che amava prendersi cura di tutta la famiglia allargata";

25) "Vero che la signora *CP_7* aveva la passione del giardinaggio e coinvolgeva i nipoti nella cura del suo orto";

26) "Vero che, durante il periodo del ricovero presso l' *Pt_1* *Pt_1* *CP_1* *Per_2* *[...]* *Persona_4* e *Persona_5* si recavano tutti i giorni a trovare la signora *CP_7* ;

27) "Vero che *Persona_1* non ha mai accettato la morte della moglie e che da quel momento non si è più ripreso fino a quando è deceduto nel 2018";

28) "Vero che, al rifiuto di *Persona_1* di trasferirsi presso la casa della figlia e di abbandonare l'abitazione che aveva condiviso con la moglie *Persona_3* *CP_1* il marito ed i figli si sono alternati per non lasciarlo solo nemmeno un giorno";

29) "Vero che *CP_1* *Persona_2* *Persona_4* e *Persona_5* si sono alternati a dormire a casa del nonno dopo la scomparsa di *Persona_3* ;

30) "Vero che, dopo la morte di *Persona_3* la figlia *CP_1* si è sottoposta a terapia psicologica presso il Consultorio Familiare *Parte_3* per via della difficoltà ad elaborare il lutto";

31) "Vero che, a seguito del decesso della signora *CP_7* *Persona_5* ha cominciato a manifestare disordini alimentari, per i quali è in cura presso uno psicologo";

32) "Vero che, dopo la morte di *Persona_3* *Persona_4* ha deciso di tatuarsi la sua iniziale come da fotografia che mi si rammostra sub doc. 14";

33) "Vero che, dopo la morte di *Persona_3* *Persona_5* ha deciso di tatuarsi la sua iniziale come da fotografia che mi si rammostra sub doc. 15";

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

34) “Vero che, dopo la morte di *Persona_3* *Persona_2* ha deciso di tatuarsi il suo nome come da fotografia che mi si rammostra sub doc. 17”.

Si indicano come testimoni:

- Signora *Testimone_2* [redacted] su tutti i capitoli;
- Signora *Testimone_3* , [redacted] su tutti i capitoli;
- Signora *Testimone_4* [redacted] su tutti i capitoli di prova;
- Signor *Testimone_5* , [redacted] sui capitoli da 10) a 34);
- Signor *Testimone_6* , [redacted] d’Agrate n. 10, sui capitoli da 10) a 34);
- Signor *Testimone_7* [redacted] sui capitoli 10) a 34);
- Signora *Testimone_8* , [redacted] sui capitoli da 10) a 34);
- Signor *Testimone_9* [redacted] sui capitoli da 10) a 34);
- Signora *Testimone_10* [redacted] su tutti i capitoli”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.

A seguito di ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., *Controparte_1* *[...]* in proprio (figlia) e quale erede di *Persona_1* (marito), *Controparte_2* (nipote), *Controparte_4* (nipote), *Controparte_3* (genero) proponevano ricorso ex art. 702 bis c.p. davanti al Tribunale di Verbania chiedendo che venisse accertata la responsabilità professionale-medica dell’ *Pt_1* *Parte_1* nella determinazione del decesso del loro congiunto *Persona_3*

Rappresentavano in particolare che in sede di ATP era stato accertato che la causa del decesso fosse rappresentata da “uno shock settico associato a megacolon tossico da infezione da Clostridium Difficile”, conseguente alle condotte dei sanitari dell’ *Parte_1* improntate da imperizia e negligenza per tardiva diagnosi e conseguente intempestivo trattamento dell’infezione da CD.

Chiedevano quindi che la società convenuta fosse condannata al risarcimento (*iure hereditatis*) del danno biologico terminale e catastrofale e (*iure proprio*) del danno da perdita del rapporto parentale.

Si costituiva in giudizio l’ *Parte_1* il quale eccepiva l’improcedibilità delle domande ai sensi dell’art. 8, comma 3° L. n. 24/2017, atteso che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. era stato depositato

Dall’archivio dell’Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

oltre i 90 giorni decorrenti dallo scadere del termine (di sei mesi) entro il quale l'ATP avrebbe dovuto essere definito.

Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda di parti ricorrenti in relazione alla sussistenza della responsabilità medica, essendo fallace e viziata la CTU esperita in sede di ATP, della quale si richiedeva pertanto la rinnovazione.

Contestava le singole domande risarcitorie così come proposte da ciascuna parte ricorrente.

Chiedeva infine il rigetto del ricorso.

Sull'ordinanza di primo grado.

Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 06.09.2019 dep. 09.09.2019 il Tribunale di Verbania accoglieva parzialmente le domande di parti ricorrenti. In particolare:

- rigettava l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente;
- illustrava cronologicamente la vicenda oggetto di causa alla luce della documentazione medica in atti e della CTU espletata in sede di ATP;
- dava atto che il decesso di *Persona_3* fosse dovuto a shock settico associato a megacolon tossico da infezione da Clostridium Difficile, tardivamente diagnosticata e non adeguatamente trattata e che, ove l'infezione fosse stata tempestivamente diagnosticata e trattata, con elevata probabilità la paziente sarebbe sopravvissuta;
- accoglieva la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla *de cuius* (biologico terminale e catastrofale) e lo liquidava in complessivi € 30.000,00;
- richiamava le emergenze istruttorie acquisite in ordine al ruolo della *de cuius* nella vita dei ricorrenti;
- accoglieva la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale proposta da *[...]* *Controparte_1* sia *iure proprio* (€ 200.000,00) sia *iure hereditatis* (€ 250.000,00) a seguito del decesso del padre *Persona_1*, intervenuto dopo il decesso della moglie;
- accoglieva l'analoga domanda proposta dai nipoti (€ 50.000,00 ciascuno);
- accoglieva l'analoga domanda proposta dal genero *Controparte_3* (€ 50.000,00);
- dava atto che gli importi liquidati dovessero essere devalutati alla data del [redacted] ed anno per anno rivalutati con contestuale computo degli interessi al tasso legale;
- condannava parte resistente al rimborso delle spese di lite dell'ATP e del giudizio di merito in favore di parti ricorrenti e poneva le spese di CTU a carico dell' *Parte_1*

Sul giudizio di appello.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

Proponeva tempestivo appello l' *Parte_1* articolato su tre motivi. Previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata ex art. 351, 2° comma, c.p.c., rassegnava le conclusioni anche istruttorie (rinnovazione CTU) riportate in epigrafe.

Si costituivano in giudizio *Controparte_1* *Controparte_2* *Controparte_4* *[...]* , *Controparte_3* i quali contestavano l'appello rilevandone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. nonché l'infondatezza nel merito, si opponevano all'istanza ex art. 351 c.p.c. ed a loro volta proponevano appello incidentale. Rassegnavano infine le conclusioni anche istruttorie riportate in epigrafe.

Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata limitatamente all'importo di € 50.000,00 liquidato in favore di *Controparte_3* , svolta la trattazione scritta dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni (ai sensi dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del D.L. n. 18\2020 come convertito dalla Legge n. 27/2020), con verbale in data 21.01.2021 la Corte tratteneva la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190, 2° comma, c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.

Nell'interesse di parti appellate è stata dedotta l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. sostenendosi che l'atto di appello costituisca una mera riproposizione delle difese del primo grado e non contenga né un'espressa indicazione delle modifiche richieste né le ragioni sottese alle richieste di modificazione del provvedimento impugnato.

L'assunto non è condivisibile per lo meno in relazione all'atto di appello nella sua integralità e fatto salvo quanto si dirà in relazione ai singoli motivi di gravame.

Secondo la giurisprudenza "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "*revisio prioris instantiae*" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Corte di

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

Cassazione Sez. U , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).

Nel caso dedotto in giudizio l'atto di appello contiene una adeguata individuazione dei punti dell'ordinanza contestati con parallela illustrazione delle ragioni (in fatto o in diritto) poste a sostegno dell'impugnazione proposta.

L'appello deve pertanto stimarsi nel suo complesso ammissibile.

2) Sulle istanze istruttorie di parti appellate

Quali appellanti incidentali, gli appellati hanno riproposto le istanze istruttorie (prova per testi) sui capitoli già dedotti in primo grado.

Tralasciando il fatto che il Tribunale ha già svolto la prova su buona parte dei capitoli di prova dedotti con escussione di parte dei testi nuovamente indicati in appello, l'istanza così come formulata non può essere esaminata nel merito.

Secondo la giurisprudenza infatti "In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado" (Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5812 del 23/03/2016).

I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo" (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15519 del 07/07/2006)

Il mero richiamo delle istanze di primo grado non accompagnato neanche da una adeguata censura delle ragioni illustrate dal primo giudice in sede di ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori a fondamento delle statuizioni istruttorie deve pertanto stimarsi inammissibile.

Si osservi che in senso contrario non depone l'art. 702 quater c.p.c. a mente del quale nel giudizio di appello sull'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. "*sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero quando la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile".*

La norma si riferisce ai soli mezzi di prova ed ai documenti che siano "nuovi", ovvero che siano dedotti

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

o prodotti per la prima volta in appello, non invece (ai fini che qui rilevano) ai mezzi di prova che siano stati già dedotti nel giudizio di primo grado.

Considerato che il giudizio di appello avverso le ordinanze rese ex art. 702 ter c.p.c. non è concettualmente né giuridicamente diverso rispetto ad un appello ordinario, non vi sono ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza secondo la quale sia inammissibile la mera riproposizione delle istanze istruttorie in difetto di specifica impugnazione dei corrispondenti provvedimenti istruttori assunti in primo grado.

3) Sull'eccezione di improcedibilità

a) Ordinanza di primo grado

Il Tribunale dava atto che il giudizio fosse stato introdotto con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. depositato il 23.10.2018 ed aveva ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale medica della società resistente.

In ossequio alla previsione di cui all'art. L. 24/2017, il giudizio di merito era stato preceduto dall'accertamento tecnico preventivo introdotto con ricorso ex art. 696 *bis* c.p.c., depositato il 25.10.2017 (n. 1889/917 RG), nell'ambito del quale la relazione di consulenza tecnica era stata depositata il 25.6.2018.

Il comma l'art. 8, comma 3, della L. n. 24/2017 prevedeva che *"Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 702-bis del codice di procedura civile".*

L'utilizzo della disgiuntiva "o" consentiva di ritenere che le due ipotesi previste dall'art. 8, comma 3, della L. n. 24/2017 fossero tra loro alternative.

Nel caso concreto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. era stato depositato entro il termine di 90 giorni dal deposito della relazione del CTU.

Ne conseguiva che l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità di parte resistente.

b) Motivo di appello proposto dall' *Parte_1*

Con il primo motivo l'appellante rileva l'erroneità dell'ordinanza di primo grado nella parte che ha rigettato l'eccezione di improcedibilità di cui all'art. 8, 3° comma, legge n. 24/2017, sostenendo che il Tribunale avrebbe effettuato un'errata lettura della disposizione normativa richiamata.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

L'art. 8, 3° comma legge n. 24/2017 dovrebbe essere interpretato in coerenza con la consequenzialità letterale del testo, nel senso che il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dovrebbe avvenire nel termine di gg. 90 decorrenti dallo scadere del termine per la definizione dell'ATP, non potendosi invece fare riferimento alla data del deposito dell'elaborato peritale se non nel caso in cui anche tale elaborato sia stato a sua volta depositato nel termine perentorio stabilito per la definizione del procedimento per ATP, la qual cosa pacificamente non è avvenuta.

c) Difese di parti appellate

Parti appellate hanno contestato il motivo di gravame rilevando la correttezza di quanto statuito dal Tribunale, evidenziando che l'interpretazione data dal giudicante all'art. 8, comma terzo legge n. 24/2017 sarebbe l'unica coerente con il dato letterale e soprattutto con il buon senso.

Sarebbe infatti irragionevole imporre al ricorrente in ATP di instaurare il giudizio di merito prima di avere avuto piena cognizione del contenuto della CTU (ove in ipotesi non depositata nei termini previsti dalla normativa in esame) e prima che sia vagliata la possibilità di raggiungere un accordo conciliativo con la controparte all'esito della stessa.

d) Decisione della Corte

Il motivo di appello è infondato.

Il comma l'art. 8, comma 3, della L. n. 24/2017 così dispone: *"Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 702-bis del codice di procedura civile".*

Depone in favore della procedibilità innanzitutto il senso letterale e logico della norma.

Il terzo comma dell'art. 8, infatti prevede che la domanda diviene procedibile *"se la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda nel termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso"*.

L'ulteriore parte del terzo comma ("*e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 702-bis del codice di procedura civile"*) ad avviso di questa Corte si riferisce esclusivamente al mantenimento ed alla salvezza degli effetti della domanda giudiziale.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

In altri termini, una volta che si è avverata la condizione di procedibilità e ferma rimanendo la condizione di procedibilità oramai verificatasi, gli effetti connessi alla proposizione della domanda giudiziale sono salvi purché il giudizio di merito venga instaurato nel termine di novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi entro il quale dovrebbe concludersi l'ATP.

In altri termini la "e" del comma 3° ("*la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se …"*) deve essere intesa in senso disgiuntivo.
In difetto verrebbe in rilievo una anomala condizione di procedibilità (per lo meno rispetto all'attuale panorama normativo) che impone di agire celermente in giudizio, in contrasto con la funzione normalmente deflattiva sottesa alle condizioni di procedibilità.

Ad ogni modo, pur volendo aderire alla tesi di parte appellante secondo la quale la condizione di procedibilità ideata dal legislatore sia strutturata in maniera tale da contemplare sia un termine dilatorio (dovendosi attendere il decorso dei sei mesi dal deposito del ricorso prima di instaurare il giudizio di merito) sia un termine acceleratorio (dovendosi comunque instaurare il giudizio di merito entro il termine di novanta giorni "*dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio"* per la conclusione dell'ATP), è corretta l'affermazione del Tribunale secondo la quale la disgiuntiva "o" debba essere interpretata nel senso che il termine di novanta giorni possa alternativamente calcolarsi a partire dal decorso il termine perentorio di sei mesi per la definizione dell'ATP, oppure ed alternativamente dal deposito della CTU in ATP.

Non si rinviene alcun appiglio letterale che consenta di affermare che alla parte ricorrente non sia riconosciuta la facoltà di attendere il deposito della CTU pur se avvenuto in ritardo rispetto ai termini normativamente previsti.

Depongono in favore della soluzione ermeneutica appena illustrata anche alcune considerazioni logiche prima ancora che giuridiche, dovendosi di assicurare l'esercizio del diritto di agire in giudizio in senso non solo formale ma anche e soprattutto sostanziale .
Tenuto conto infatti:
- della necessità di attendere il deposito della CTU al fine di valutare l'opportunità di agire in giudizio e/o di ricercare possibili soluzioni conciliative,
- della funzione deflattiva delle condizioni di procedibilità,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

- della particolare natura del contenzioso e della necessità (per la parte che instaura il giudizio di merito) di ascrivere al medico e/o alla struttura sanitaria specifici inadempimenti, enucleabili solo all'esito di accertamenti di carattere tecnico,

imporre l'introduzione del procedimento di merito quando la parte non ha ancora contezza delle conclusioni del CTU significherebbe sostanzialmente vanificare il diritto di azione.

4) Sulle conclusioni dei CTU

a) Ordinanza di primo grado

Il Tribunale, richiamata la "ricostruzione cronologica" degli accadimenti effettuata in sede di CTU sulla base della documentazione medica in atti, dava atto che la causa del decesso dei *Per_3 [...]* fosse da individuarsi nello shock settico associato a megacolon tossico da infezione da *Clostridium Difficile* e che la condotta dei sanitari fosse connotata da imperizia e negligenza per avere omesso la diagnosi tempestiva dell'infezione da CD e del conseguente shock settico, non adeguatamente trattati.

L'unico esame che avrebbero dovuto effettuare i sanitari per la diagnosi eziologica della diarrea era proprio la ricerca delle tossine del *Clostridium Difficile* e che esso, pur correttamente richiesto il 31.8.2015, non venne effettuato sino al 3.9.2015.

A partire dal 31.8.2015, la paziente aveva manifestato chiarissimi sintomi di shock settico (ipotensione, tachicardia, leucocitosi, indici di flogosi estremamente elevati, ecc), non invece segni o sintomi di infezione generalizzata che giustificassero l'inizio di un'antibioticoterapia a largo spettro, prescritta senza l'indicazione di un antibiogramma (sulla base delle indicazioni ottenute da un'emocoltura o dall'artrocentesi): l'antibioticoterapia fu effettuata con associazioni farmacologiche che non avevano alcun motivo d'essere su base clinica e con cambi terapeutici irrazionali, come quello effettuato in data 27.08.2015 quando, a fronte di un *"ginocchio sx in miglioramento obiettivo e sintomatologico",* veniva sostituito l'*Per_6* con il *CP_8* .

La notte del giorno successivo cominciarono le scariche diarroiche e tenuto conto che il Ceftriaxone veniva indicato univocamente in letteratura come uno degli antibiotici che più facilmente davano infezione da *Clostridium Difficile* e che queste infezioni potevano insorgere anche nel giro di poche ore, era molto alto il sospetto che fosse stato proprio l'utilizzo del *CP_8* a favorire l'infezione nosocomiale.

b) Motivo di appello proposto dall'*Parte_1*

Con il secondo motivo l'*Parte_1* rileva l'erroneità delle conclusioni cui sono giunti i

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

CTU nominati in sede di ATP, conclusioni tempestivamente censurate dallo stesso CT di parte resistente già nel corso delle operazioni peritali.

Rileva infatti che:

- una corretta ricostruzione cronologica degli eventi avrebbe consentito ai CTU di escludere la responsabilità dei sanitari;
- la paziente sarebbe stata trattata in conformità con quanto previsto dalle linee guida;
- la diagnosi di infezione da clostridium difficile non avrebbe potuto essere formulata nel termine indicato dai CTU (ovverosia al momento dell'insorgenza della diarrea acuta) ma in coerenza con quanto previsto dalle linee guida (che prevedono che la diarrea da clostridium difficile debba essere sospettata dopo tre giorni di diarrea);
- gli stessi CTU avrebbero comunque dato atto che, non appena diagnosticato il Clostridium Difficile, sia stata somministrata l'adeguata terapia (Vancomicina);
- non sarebbe vero quanto riportato dai CTU nella loro relazione peritale ovverosia che vi sia traccia nella cartella clinica del fatto che in data 03.09.2015 a fronte della ripresa della diarrea sia stata aggiunta la loperamide;

Il Tribunale avrebbe quindi dovuto chiedersi se il personale dell' *Parte_1* si sia attenuto alle linee guida e se, anche in caso di tempestivo trattamento dell'infezione, la paziente sarebbe sopravvissuta.

c) Difese di parti appellate

Parti appellate hanno dedotto che il motivo di gravame si concretizzerebbe in una mera riproposizione delle osservazioni critiche alla CTU, basate in parte su dati oggettivamente falsi e sulle quali i CTU avrebbero già ampiamente risposto.

In definitiva non sarebbe stata formulata alcuna censura ulteriore, tale da giustificare una riforma della statuizione sul punto.

Le censure mosse sarebbero comunque infondate per quanto già emerso in [redacted]

d) Decisione della Corte

Il motivo di appello è inammissibile per due ordine di ragioni.

- Occorre premettere che il Tribunale ha statuito in ordine all'*an* ed all'inadempimento dell' *Parte_1* aderendo alle conclusioni ed alle argomentazioni della CTU, richiamandone sinteticamente i passaggi principali.

Limitando per ora l'esame a quanto illustrato nell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha riconosciuto

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

sussistenti due distinti errori che hanno portato al decesso della paziente:
- i sanitari hanno innanzitutto effettuato "cambi terapeutici irrazionali", sostituendo l' *Per_6* con il Rocefin (principio attivo Ceftriaxone, indicato univocamente in letteratura come uno degli antibiotici che più facilmente danno infezione da *Clostridium Difficile*) in assenza di sintomi che giustificassero l'inizio di una terapia antibiotica a largo spettro, in assenza di antibiogramma, a fronte di un ginocchio sinistro in miglioramento obiettivo;
- i sanitari hanno tardivamente diagnosticato l'eziologia della diarrea e quindi tardivamente trattato l'infezione da *Clostridium Difficile*.

Come è noto secondo la giurisprudenza "Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse *rationes decidendi*, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla *ratio decidendi* non censurata, piuttosto che per carenza di interesse" (Corte di Cassazione Sez. 3 , Sentenza n. 13880 del 06/07/2020).

Nel caso concreto il motivo di appello censura esclusivamente la parte della ordinanza (ed indirettamente della CTU) concernente la tardiva diagnosi dell'infezione da *Clostridium Difficile*, omettendo di impugnare l'inadempimento "a monte", afferente all'irrazionale cambio terapeutico che con elevata probabilità ha causato l'infezione.

- Premesso che secondo la giurisprudenza concorde l'obbligo motivazionale del giudice può essere assolto *per relationem* mediante adesione alle argomentazioni ed alle conclusioni del CTU (con la conseguenza che le argomentazioni del CTU concorrono ad integrare la motivazione della sentenza), nel caso concreto il motivo di appello è inammissibile atteso che l'appellante si è limitato alla mera riproposizione di una parte delle osservazioni critiche svolte alla CTU, cui i consulenti tecnici hanno ampiamente risposto.

La mera riproposizione di osservazioni critiche, non accompagnata da un'adeguata ed ulteriore censura delle spiegazioni offerte dal CTU in replica (a tali osservazioni critiche), integra in altri termini un difetto di specificità del motivo di gravame cui consegue l'inammissibilità dello stesso ex art. 342 c.p.c..

In effetti il motivo di gravame non fa altro che ribadire le osservazioni critiche svolte alla CTU e sulle quali i CTU hanno ampiamente risposto (pagg. 49 e ss) rilevando che:

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

- la ricostruzione cronologica degli eventi è stata effettuata sulla base della documentazione sanitaria prodotta da parti ricorrenti e su questo nessuno dei CTP ha sollevato obiezioni nel corso delle operazioni peritali;
- pur essendo vero che la diarrea riconosca moltissime cause "in un soggetto ricoverato, come nel caso della *de cuius*, la diarrea infettiva costituisce una delle più frequenti infezioni nosocomiali che si osservano in molte strutture ospedaliere e di lungodegenza. Gli agenti causali sono diversi ma è più comune il Clostridium difficile (pag. 50 CTU)";
- in replica all'osservazione del CT di parte resistente secondo la quale i sanitari avevano richiesto la ricerca delle tossine di *Clostridium difficile* sulle feci già dal 31.08.2015, i CTU hanno osservato che si "dimentica di riferire che questa ricerca fu negligentemente effettuata solamente a quattro giorni di distanza (03.09.2015). Come abbiamo scritto, si tratta di un esame del quale il laboratorio fornisce il risultato in meno di due ore. Abbiamo citato le linee guida italiane della *Org_4* che prevedono, in un soggetto con le caratteristiche di quelle della *de cuius* (diarrea al ricovero o insorta dopo almeno 2 giorni di ricovero), che la diagnostica microbiologica per il CD debba essere immediatamente attivata. Ricordiamo, peraltro, che la diarrea della sig.ra *CP_7* iniziò certamente nella notte del 28.08.2015: nella cartella clinica, infatti, in data 29 agosto 2015, alle ore 18, la paziente riferiva <<scariche diarroiche recidivanti con inizio durante la notte precedente>>. Quindi, ben prima del 31 agosto 2015, data a cui tutto riporta il collega di parte resistente" (pagg. 51, 51 CTU);
- sempre in replica all'osservazione del CT di parte resistente secondo il quale la terapia con Vancomicina (terapia specifica per il CD.) venne tempestivamente iniziata il 02.09.2015 e quindi 3 giorni dopo l'insorgenza della diarrea, i CTU hanno osservato che "come risulta chiaramente dal foglio-terapia, la vancomicina fu somministrata solamente una volta (al dosaggio di ½ fiala in data 02.09.2015), dunque non a 3 giorni […] ma a 6 giorni dall'inizio della diarrea…" (pagg. 54, 55);
- infine all'osservazione del CT di parte resistente secondo il quale non vi sarebbe traccia nella cartella clinica del fatto che in data 03.09.2015 a fronte della ripresa della diarrea sia stata aggiunta la loperamide i CTU hanno così risposto "Invitiamo l'Ill.mo Committente a leggere il riassunto della documentazione sanitaria riportato nel paragrafo "Fatto" della presente valutazione medico legale per rendersi conto di come – al contrario di quanto afferma il prof. *Per_7* – vi sia stato un continuo uso di farmaco antiperistaltico (che si troverà sotto vari nomi: Dissenten, Loperamide, Imodium), compreso quando la *de cuius* era già in stato settico e di shock […]. Lo si può verificare nel diario clinico in data 02.09.2015 quando, congiuntamente alla prescrizione della terapia con vancomicina, si prescrivono Dissenten 2 cp".

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

5) Sulla liquidazione del danno non patrimoniale

a) Ordinanza di primo grado

Il Tribunale dava atto che la ricorrente *Controparte_1* avesse chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito *iure proprio* a seguito del decesso della madre, nonché, *iure hereditatis,* patito dal padre *Persona_1* , deceduto poco dopo la morte della moglie.

La medesima tipologia di danno era stata anche richiesta, *iure proprio*, dai nipoti della *de cuius*, *Per_5* e *Controparte_4* nonché dal genero *Controparte_3*

Richiamati i principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Cassazione in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, il Tribunale dava atto che dall'istruttoria orale svolta fosse emerso l'intenso legame esistente tra la *de cuius* e la famiglia cui la figlia e il genero avevano dato vita e la conseguente inevitabile ripercussione su tale nucleo familiare dell'evento morte. In particolare:

- *Persona_3* moglie convivente di *Persona_1* , era stata un valido aiuto per la figlia e il genero nell'accudimento giornaliero dei nipoti *Per_5* e *CP_4* per la cui assistenza aveva rinunciato al lavoro;
- la frequentazione era stata pressoché quotidiana e tutti erano soliti passare anche le vacanze insieme;
- *Persona_3* aveva consegnato al genero le chiavi dell'abitazione ove, in seguito al matrimonio, figlia e genero erano andati a vivere e la scelta della casa era stata operata in ragione dell'ubicazione ove la medesima *de cuius* viveva con il marito, in modo tale da poter essere di aiuto nell'organizzazione del *menage* familiare;
- *Persona_3* aveva acquistato la prima macchina al nipote al conseguimento del titolo abilitativo alla guida;
- la stessa scelta della struttura riabilitativa, ove *Persona_3* era deceduta, era stata operata in funzione del posto in cui tutta la famiglia era solita trascorrere le vacanze estive, in modo tale da assicurare una presenza giornaliera, come di fatto era avvenuto sino al decesso.

Nel liquidare il danno doveva farsi riferimento alle Tabelle di Milano in vigore.

Quanto alla figlia *Controparte_1* , doveva considerarsi da un lato la particolare intensità del vincolo parentale, dall'altro la circostanza che alla data del decesso della madre la ricorrente avesse 48 anni e non fosse più convivente avendo dato vita ad un autonomo nucleo familiare. Doveva quindi stimarsi equa la somma di € 200.000,00.

Al padre *Persona_1* , marito della *de cuius*, doveva essere liquidata la somma di € 250.000,00, considerato che lo stesso era [redacted] (doc. 23), in data successiva al decesso della moglie

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

[redacted], doveva in proposito essere considerata la particolare intensità del vincolo parentale, la convivenza, l'avere trascorso un'intera vita insieme dedicata agli affetti familiari.

Quanto al genero ed ai nipoti, l'istruttoria aveva dimostrato l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con la *de cuius,* rispettivamente nonna e suocera dei ricorrenti. Tenuto conto della particolare intensità del vincolo parentale, dell'assenza di convivenza e dell'esistenza della famiglia residua, il Tribunale stimava equa la somma di € 50.000,00.

b) Motivo di appello proposto dalla *Parte_1*

Con il terzo motivo l'*Parte_1* censura la concreta liquidazione del danno non patrimoniale.

Sarebbe in particolare eccessiva la liquidazione in € 250.000,00 del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore di *Persona_1* (marito) atteso che il decesso di *Persona_3* è avvenuto quando la donna aveva 79 ed il marito è deceduto solo tre anni dopo.

L'età avanzata della donna e la limitata sopravvivenza del coniuge avrebbe dovuto portare ad una liquidazione prossima ai minimi tabellari, quanto meno con applicazione estensiva/analogica dei principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione al c.d. danno biologico intermittente.

Sarebbe immotivato ed inspiegabile l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal genero *Controparte_3*.

Non verrebbe in rilievo un rapporto di parentela ma di mera affinità, neanche previsto dalle Tabelle di Milano, le circostanze emerse in corso di istruttoria sarebbero di scarso rilievo al fine di riconoscere la sussistenza di un significativo rapporto affettivo, tale da giustificare l'accoglimento della domanda ed in misura pari ad € 50.000,00.

c) Sulle difese di parti appellate e sul motivo di appello incidentale

Quanto al terzo motivo ed alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore del marito (*[...] Per_1*) gli appellati hanno rilevato che non corrisponderebbe al vero (e la relativa circostanza sarebbe stata smentita dalla CTU) che *CP_7* fosse cagionevole di salute ed anziana.

In aggiunta sarebbe stato provato che la morte della moglie abbia portato il marito in una spirale di depressione al punto che lo stesso si è lasciato morire.

Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore del genero *Controparte_3* *[...]*, il fatto che lo stesso non sia ricompreso nelle tabelle di Milano sarebbe irrilevante ove si

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

dimostri anche in via presuntiva l'importanza del rapporto affettivo, importanza ampiamente emersa dall'istruttoria svolta in corso di causa.

Con un unico ed articolato motivo di appello incidentale gli appellati hanno impugnato l'ordinanza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore della figlia (*Controparte_1*), dei nipoti (*Controparte_4* e *CP_2* , del genero (*Controparte_9* .
Quanto a *CP_1* , deducono che la quantificazione del danno sarebbe riduttiva, non potendosi trascurare:
- le particolari modalità con le quali è occorso il decesso, ovverosia a causa di una banalissima riabilitazione al ginocchio;
- l'agevole evitabilità del decesso;
- l'atteggiamento di generico disinteresse e di insofferenza assunto dai sanitari nei confronti della paziente;
- i riflessi di carattere psichico conseguenti alla sofferenza della perdita della madre, tanto che la diretta interessata si sarebbe rivolta ad un consultorio familiare (doc. 13);
- la circostanza che in conseguenza della morte della madre sia deceduto anche il padre nell'arco di tre anni.

Quanto ai nipoti *Controparte_4* e *CP_2* , sarebbe stata trascurata l'importanza e la profondità del rapporto affettivo:
- la *de cuius* nel 1996 aveva lasciato il lavoro per prendersi cura dei nipoti;
- i due nuclei familiari avevano scelto di abitare l'uno vicino all'altro con quotidianità della frequentazione sia durante l'infanzia che in età più avanzata;
- la nonna era quindi un riferimento non solo per l'accudimento della prole ma anche come confidente in età adolescenziale, ecc.
L'importo liquidato in favore dei nipoti non descriverebbe minimamente l'importanza che la nonna aveva nella vita dei nipoti.

Sulla base delle medesime argomentazioni e risultanze istruttorie sarebbe riduttiva la liquidazione del danno concretamente operata in favore del genero *Controparte_3*

d) Decisione della Corte

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

D1) *Controparte_1*

Quanto a *Controparte_1*, il motivo di appello incidentale è fondato.

Il Tribunale, nell'illustrare le ragioni della decisione, ha tenuto conto di tutte le circostanze illustrate nel motivo di appello, peraltro effettuandone una valorizzazione insufficiente.

In particolare il Tribunale ha dato conto del fatto che la morte della *de cuius* sia stata preceduta da agonia, circostanza che deve essere tenuta nella debita considerazione anche nell'apprezzamento della sofferenza causata ai congiunti.

Il Tribunale ha parimenti illustrato il forte legame che univa i due nuclei familiari, come d'altro canto emerso dalla complessiva istruttoria svolta.

Se è vero che all'epoca del decesso la paziente avesse 79 anni e la figlia 48, è anche vero che debbano essere considerati e valorizzati sia la particolare importanza del rapporto affettivo (come dimostrata dall'istruttoria svolta) sia il fatto che la scelta della struttura sanitaria (nel concreto rivelatasi fatale) sia stata concordata dai due nuclei familiari.

Nell'ambito della "forbice" prevista dalle tabelle di Milano 2018 (da € 165.960,00 ad € 331.920,00) e tenuto conto del valore medio della forbice (circa € 250.000) questa Corte ritiene che la liquidazione effettuata dal Tribunale (€ 200.000,00) sia riduttiva, dovendo il danno essere equitativamente valorizzata in € 300.000,00.

D2) *Persona_1*

In sede di appello l' *Parte_1* deduce l'eccessività dell'importo di € 250.000,00 liquidato in favore di *Persona_1* a fronte della perdita della moglie.

In proposito il Tribunale ha valorizzato la particolare intensità del vincolo parentale, la convivenza dei coniugi ed il fatto che gli stessi abbiano trascorso un'intera vita assieme dedicata agli affetti familiari.

Il motivo di appello è fondato.

E' corretta la doglianza degli appellanti secondo la quale, nella valutazione di molteplici aspetti che compongono il danno da perdita del rapporto parentale (danno morale connesso al fatto illecito in sé e privazione del rapporto parentale) non sia stata tenuta nella dovuta considerazione la limitata sopravvivenza del marito alla moglie.

Se può essere evidente l'importanza della sofferenza provocata dal decesso (secondo le modalità illustrate nella stessa ordinanza) è anche vero che la durata della privazione del rapporto parentale sia stata di fatto limitata nel tempo a causa del successivo decesso dello stesso *Persona_1*.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

In altri termini a fronte di quella che avrebbe dovuto essere l'astratta liquidazione, questa Corte ritiene che la concreta quantificazione debba essere ridotta in considerazione del limitato numero di anni sui quali si è riverberata la privazione del rapporto parentale.

Ad una valutazione necessariamente equitativa, tenuto conto dei parametri previsti dalle Tabelle di Milano e di tutte le emergenze istruttorie già illustrate dal Tribunale, si stima equo l'importo di € 100.000,00.

D3) *Controparte_2* e *Controparte_4*

E' fondato il motivo di appello incidentale proposto nell'interesse dei nipoti della *de cuius.*

Anche in questo caso il Tribunale ha correttamente illustrato tutte le emergenze istruttorie rilevanti ai fini dell'apprezzamento del danno non patrimoniale, peraltro effettuandone una valorizzazione insufficiente.

Come in precedenza illustrato l'istruttoria è stata univoca nel dimostrare la particolare e non comune importanza del legame affettivo instauratosi tra la nonna ed i nipoti.

Il legame non è stato limitato al materiale accudimento durante l'infanzia dei bambini ed è stato mantenuto vivo anche nel corso dell'adolescenza, circostanza quest'ultima che ne comprova l'importanza.

Nel quantificare in termini monetari il danno non patrimoniale in esame questa Corte ritiene che la liquidazione del Tribunale sia stata riduttiva, considerato che la *de cuius* di fatto ha accompagnato il percorso di vita dei due nipoti sin dalla nascita senza interromperlo mai.

Sulla base di una valutazione necessariamente equitativa il danno deve essere quantificato in favore di ciascun nipote in € 100.000,00.

D4) *Controparte_3*

E' parzialmente fondato l'appello principale relativo all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da *Controparte_3* .

Deve innanzitutto escludersi che la domanda possa essere respinta solo perché non venga in rilievo un rapporto di parentela ma di mera affinità.

Secondo la Corte di Cassazione <<il vincolo di sangue, non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo "esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito, riferendosi alla presente fattispecie, nel rapporto padre figlio" (così in motivazione Cass. 21/08/2018, n. 20835)>> (Corte di Cassazione Sez. 3 , Ordinanza n. 24689 del 05/11/2020, parte motiva).

E' parimenti irrilevante la circostanza che non sussista una corrispondente voce risarcitoria all'interno delle Tabelle di Milano, atteso che le stesse non hanno né carattere normativo né impeditivo ma forniscono più semplicemente criteri orientativi per la liquidazione del danno relativamente alla casistica più frequente che sia meritevole di "standardizzazione".

E' per contro eccessiva la concerta liquidazione del danno tenuto conto del fatto che *[...]* *Controparte_3* aveva comunque una sua "famiglia di origine" e veniva in rilievo un rapporto affettivo che non si era protratto (a differenza della figlia e dei nipoti) per tutta la durata della sua vita.

In proposito, ad una valutazione necessariamente equitativa e tenuto conto di quanto liquidato in favore delle altre parti processuali, questa Corte ritiene che il danno debba essere quantificato nel minor importo di € 35.000,00.

D5) Considerazioni conclusive

Concludendo sulla quantificazione del danno non patrimoniale devono essere parzialmente accolti sia l'appello principale dell' *Parte_1* (relativamente alla posizione di *Persona_1* e di *Controparte_3*) sia l'appello incidentale (relativamente alla posizione di *[...]* *CP_1* , *Controparte_4* e *Controparte_2* .

Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale deve quindi essere così quantificato:

- in favore di *CP_1* *iure proprio*, € 300.000,00;
- in favore di *CP_1* *iure ereditario* , € 100.000,00;
- in favore di *Controparte_4* € 100.000,00;
- in favore di *CP_3* *CP_2* € 100.000,00;
- in favore di *Controparte_3* € 35.000,00.

Al fine di rendere coerenti tali importi con le altre voci di danno già liquidate dal Tribunale, la stima deve intendersi effettuata alla data della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c..

Sui diversi importi così liquidati sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i medesimi criteri già illustrati dal Tribunale (ordinanza pag. 11) sui quali non vi sono motivi di gravame.

6) Sulla lite temeraria

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

a) Domanda di parti appellate

Parti appellate hanno rilevato che oltre alla scadente prestazione sanitaria resa in favore della paziente ed alla condotta processuale tenuta nel corso del giudizio di primo grado, l' *Parte_1* sarebbe "addirittura" arrivato a proporre un appello con il quale ha ribadito un'eccezione preliminare che risulta quasi offensiva nella sua infondatezza e contrarietà alla lettera stessa della legge.

Il tutto mentre è pendente un altro giudizio di opposizione a precetto relativo, oltre che agli interessi legali, anche alle somme per le quali la Corte d'Appello ha confermato la provvisoria esecutività. Giudizio nel quale la società ha avuto l' "ardire" di chiedere un risarcimento di € 200.000,00 ex art. 96 c.p.c., la stessa cifra liquidata alla figlia per la morte della madre, il doppio di quanto afferma essere il giusto risarcimento del marito.

Tale condotta processuale non potrebbe che essere sanzionata dichiarando l'appello temerario con conseguente condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

b) Decisione della Corte.

Il parziale accoglimento dell'appello principale comporta necessariamente il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. la quale postula che la soccombenza sia totale.

7) Sulle spese di lite.

L'accoglimento parziale dell'appello principale ed incidentale non comporta la variazione del valore della controversia, con ciò non essendo necessario provvedere d'ufficio ad una nuova liquidazione delle spese del primo grado.

All'esito del gravame l' *Parte_1* è comunque soccombente essendo fondate le domande risarcitorie proposte da parti ricorrenti-appellate.

Le spese seguono quindi la soccombenza, dovendo essere poste a carico dell' *Parte_1* ed in favore di parti appellate.

Quanto alla liquidazione, la stessa viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (pari all'importo liquidato nel presente giudizio di appello, compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014 e comunque nei limiti della nota spese in atti (richiesti compensi per € 10.000,00).

Sono documentate spese per € 777,00.

P.Q.M.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422

La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) Accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale ed in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 06.09.2019 dep. 09.09.2019 del Tribunale di Verbania resa a definizione del proc. n. 1620/2018 RG;

2) Condanna l' *Parte_1* la risarcimento del danno non patrimoniale che liquida:

a) in favore di *CP_1* *iure proprio* in € 300.000,00 (in luogo di € 200.000,00 liquidati dal Tribunale);

b) in favore di *CP_1* *iure hereditario* in € 100.000,00 (in luogo di € 250.000,00 liquidati dal Tribunale);

c) in favore di *Controparte_4* in € 100.000,00 (in luogo di € 50.000,00 liquidati dal Tribunale);

d) in favore di *Controparte_2* in € 100.000,00 (in luogo di € 50.000,00 liquidati dal Tribunale);

e) in favore di *Controparte_3* in € 35.000,00 (in luogo di € 50.000,00 liquidati dal Tribunale);

3) Conferma per il resto l'appellata ordinanza;

4) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parti appellate;

5) Condanna l *Parte_1* a rimborsare a *CP_1* , *Controparte_4* , *Controparte_2* *Controparte_3* le spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano in € 10.000,00 per competenze, € 777,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;

Così deciso nella camera di consiglio del 16/03/2021 in videoconferenza con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'art. 23, comma 9 del decreto legge n. 137/2020

Il Consigliere est — Il Presidente

Dott.ssa Paola Ferrari Bravo — Dott.ssa Ombretta Salvetti

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-422